

REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI

Uno sguardo alle modifiche principali


Il Regolamento sui Gas Fluorurati N° 517/2014 è uno strumento legislativo dell'UE ad applicazione diretta in tutti gli Stati membri dell'Unione (ossia non prevede ulteriori misure di trasposizione). È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014 e sostituisce il Regolamento sui Gas Fluorurati del 2006. La versione del 2014 non solo rafforza le norme del 2006, ma presenta anche nuove e importanti disposizioni volte alla riduzione delle emissioni.

LA MODIFICA PRINCIPALE: LA STRATEGIA DELLA RIDUZIONE GRADUALE (o "phase down")

Quello della riduzione graduale è un approccio per fasi in cui le quantità di HFC immesse nel mercato vengono ridotte progressivamente al fine di ottenere la riduzione del loro consumo. L'UE si è prefissata degli obiettivi alquanto ambiziosi: una riduzione del 79% nel consumo di HFC entro il 2030. La riduzione graduale, che partirà nel 2015, favorirà l'innovazione e garantirà un passo avanti verso refrigeranti con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Riduzione graduale: le parti interessate

La riduzione graduale cambierà per sempre i meccanismi del settore. Interesserà, infatti, tutta la catena: dai produttori di refrigeranti a quelli d'impianti, passando per installatori e utenti.



Una riduzione senza precedenti!

LE NOVITÀ

MASSICIA RIDUZIONE NEL CONSUMO DI HFC:

introduzione del meccanismo di riduzione graduale ("phase down")

GRANDE ATTENZIONE AL GWP DEI REFRIGERANTI:

rilevazione delle perdite e requisiti per l'etichettatura si baseranno sulla CO₂ equivalente

RESTRIZIONI SULL'IMMISSIONE NEL MERCATO:

limiti del GWP per determinati tipi d'impianti

Schema **TRACCIABILITÀ** per gli HFC contenuti in impianti precaricati

DIVIETO SULL'ASSISTENZA:

Limiti sul GWP per assistenza e manutenzione di applicazioni per la refrigerazione di grandi dimensioni, ad uso commerciale

Funzionamento della riduzione graduale

Per implementare la riduzione graduale, la Commissione Europea deve accertarsi che la quantità di HFC immessa nel mercato dell'Unione si riduca nel tempo. A tal fine, ai produttori e agli importatori di HFC vengono assegnate delle "quote": queste vengono espresse in CO₂ equivalente (peso dell'HFC x GWP) e rappresentano la quantità massima consentita che può essere immessa nel mercato dell'Unione da produttori e importatori di HFC.

Assegnazione delle quote


Le quote sono state concepite per quegli operatori di mercato che gestiscono direttamente HFC non contenuti negli impianti (i cosiddetti HFC sfusi). I produttori d'impianti, gli installatori e gli utenti finali non possono richiedere l'assegnazione di quote, ma devono assicurarsi che gli HFC da essi impiegati facciano parte delle quote UE.



I produttori e gli importatori di HFC sfusi possono richiedere l'assegnazione di quote.



I fabbricanti e gli importatori d'impianti contenenti HFC non possono richiedere l'assegnazione di quote, ma devono comunque assicurarsi che gli HFC da essi impiegati rientrino nel programma di riduzione graduale dell'UE.



— OBBLIGHI PER I PRODUTTORI D'IMPIANTI PRECARICATI

Al fine di garantire l'integrità della riduzione graduale, la Commissione Europea deve tener traccia di tutti gli HFC in circolazione sul mercato dell'UE, siano essi immessi sul mercato da sfusi o importati in impianti precaricati. I produttori d'impianti precaricati (ossia impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore caricate in fabbrica con HFC) devono quindi accertarsi che gli HFC precaricati siano giustificati ai sensi del programma di riduzione graduale.

— Modalità di prova

Sia, da un lato, i produttori e gli importatori di HFC sfusi, sia, dall'altro, i fabbricanti d'impianti precaricati sono soggetti agli obblighi di notifica. Essi si applicavano già a produttori ed importatori di HFC sfusi ai sensi del Regolamento sui Gas Fluorurati del 2006, mentre, per i fabbricanti d'impianti precaricati, si tratta di una novità prevista dal Regolamento sui Gas Fluorurati del 2014. A prescindere dalla loro sede, interna o esterna all'UE, essi dovranno conformarsi ad obblighi di notifica specifici, una sorta di "schema di tracciabilità". In particolare, dal 2017, i fabbricanti e gli importatori d'impianti precaricati dovranno predisporre una dichiarazione di conformità in cui si affermi che gli HFC contenuti nei loro impianti soddisfano i criteri di riduzione graduale europei. I dettagli relativi a notifica e dichiarazione saranno fissati dalla Commissione Europea.

EPEE – Portavoce dell'Industria europea del Riscaldamento, del Raffreddamento e della Refrigerazione

La European Partnership for Energy and the Environment (EPEE) è composta da membri che producono, progettano e installano tecnologie per il riscaldamento, il raffreddamento e la refrigerazione.

Missione dell'EPEE è promuovere una maggiore conoscenza della sua industria nell'UE e contribuire allo sviluppo di politiche efficaci a livello europeo volte a ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti.

— PRODOTTI E IMPIANTI OGGETTI DI DIVIETO

Per implementare la riduzione graduale, le nuove norme introducono ulteriori restrizioni circa l'immissione degli HFC sul mercato. I prodotti e gli impianti elencati nell'Allegato III del Regolamento non potranno essere immessi nel mercato dell'UE a partire dalla data specificata nell'Allegato stesso. Tali date si differenziano a seconda del tipo d'impianto e del GWP degli HFC. È stata data maggiore attenzione alle limitazioni sulla refrigerazione, ma anche gli impianti di condizionamento dell'aria dovranno attenersi alle limitazioni del GWP.

— PREVENZIONE DELLE PERDITE E CONTROLLI

Il contenimento rimane un elemento determinante della normativa. Si continuerà pertanto a richiedere agli operatori di applicare tutte le misure disponibili volte a prevenire le emissioni gassose. Come previsto dal Regolamento del 2006, la regolarità dei controlli dipende dal contenuto di refrigerante degli impianti (circuito refrigerante). In base alle nuove norme, però, le verifiche sulle perdite dipenderanno dal numero di tonnellate di CO₂ equivalente contenuto nel circuito refrigerante. Le soglie quindi non saranno più determinate dal numero di chilogrammi, come previsto dalla normativa del 2006. In pratica, significa che adesso gli obblighi di controllo sulle perdite potrebbero applicarsi a impianti che finora non sono stati oggetto di tale verifica. Generalmente questo succede quando il potenziale di riscaldamento globale del refrigerante è così elevato da comportare un raggiungimento della soglia espressa in CO₂ equivalente più rapido di quello della soglia espressa in kg (caso applicato in precedenza).

— FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE

Formazione e certificazione hanno un'importanza cruciale per garantire che gli HFC vengano gestiti attentamente. Come previsto dal Regolamento del 2006, non dovrà essere certificato solamente il personale a contatto con i gas fluorurati, ma anche le imprese che si occupano di installazione, assistenza e manutenzione.

Nonostante non vi sia un sistema di certificazione e formazione unico per tutti gli Stati Membri dell'UE, un certificato o un attestato di formazione ottenuto in uno Stato Membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati Membri. Prevediamo che sarà attribuita una maggiore attenzione alla formazione sui refrigeranti alternativi rilevanti in termini di sicurezza.

